

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 marzo 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00103 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 29.

Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 30.

Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 31.

Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1990, n. 32.

Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso.
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 33.

Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1990, n. 34.

Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1990, n. 35.

Norme di attuazione art. 5, sesto comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 Pag. 12

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1990, n. 33.

Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 - Primo provvedimento . Pag. 12

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1990, n. 48.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 - Primo provvedimento generale di variazione Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1990, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1990 e del bilancio pluriennale 1990-1992 a norma dell'articolo 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 50.

Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica regionale all'ammontare complessivo di quella erariale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 51.

Aggiornamenti in materia tributaria Pag. 13

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1990, n. 53.

Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 31 e
modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1988, n. 10:
«Organizzazione turistica regionale» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 54.

Norme integrative della legge regionale 19 aprile 1990, n. 22:
«Legge urbanistica regionale» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 55.

Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica
regionale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 56.

Provvedimenti tributari Pag. 14

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 29.

Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e leggi dello Stato e, in particolare, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel governo dei diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.

2. La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta alla rimozione e al superamento delle difficoltà per l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro identità culturale; realizza, altresì, interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilità di idonea abitazione.

Art. 2.

Destinatari

1. I destinatari della presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della regione e siano in possesso del permesso di soggiorno.

2. Sono altresì considerati immigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato ai sensi della legislazione vigente.

3. Sono esclusi dagli interventi previsti:

a) gli artisti, i professionisti e i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo limitati in quanto assunti da organizzazioni e imprese straniere con contratto di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine;

b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

c) i marittimi.

Art. 3.

Intese tra Regione ed enti locali

1. La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

2. La giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.

Art. 4.

Attività culturali

1. La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti locali e in collaborazione con la scuola, l'Università e le associazioni che operano nel campo dell'immigrazione, attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di contrastare fenomeni di emarginazione.

2. In particolare la regione programma:

a) corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati, tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari;

b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;

c) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;

d) corsi formativi rivolti agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, anche in collaborazione con la sovrintendenza scolastica regionale, con i provvedimenti agli studi, sentita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli immigrati nella regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dell'obbligo.

2. I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari in via di sviluppo.

3. Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali sulla base della commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite e del D.M. n. 416 del 30 dicembre 1989.

Art. 6.

Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.

2. La Regione attua, d'intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 21 dicembre 1978, n. 845, interventi di qualificazione professionale nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale con i paesi di origine, finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine.

3. La regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per sviluppare una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia, con riferimenti alla cultura dei Paesi di provenienza delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando, come docenti esperti, immigrati in possesso di idonei requisiti.

Art. 7.

Attività economiche

1. La regione, nell'ambito ed in attuazione delle leggi regionali:

1) agevola l'inserimento degli immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazione previste dalle leggi regionali;

2) sostiene forme di associazionismo economico e di cooperazione;

3) sostiene, altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, quelle forme di associazionismo economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei paesi di provenienza;

4) emana direttive agli enti locali al fine di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei mercati locali.

Art. 8.

Interventi socio-assistenziali e sanitari

1. I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali; accedono, inoltre, al servizio di asilo-nido.

2. A tal fine la regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun comune, terrà conto del numero degli immigrati presenti nei comuni della Puglia ed emanerà le relative direttive.

3. La regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.

4. La regione promuove iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità, nonché a favore dei disabili e degli anziani.

Art. 9.

Diritto alla casa

1. Gli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della regione partecipano all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni secondo la normativa fissata dalla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

2. I lavoratori extracomunitari che risiedono in un comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di concorso relativi alle provvidenze della regione Puglia in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero e la costruzione di un alloggio.

3. Allo scopo di favorire il ricambiamento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa, la regione concede contributi ai consorzi di comuni ed ai comuni per opere di risanamento igienico-sanitario degli alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie.

4. Gli enti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario di alloggi interessati all'intervento.

5. L'erogazione del contributo viene effettuata come segue:

a) il 75% del contributo dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;

b) il restante 25% a seguito di presentazione della idonea documentazione attestante l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento.

6. La Regione eroga contributi ai comuni, alle associazioni e agli enti morali che, nelle zone in cui vi è un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di accoglienza temporanea.

7. Per le modalità di erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalità previste dal quinto comma del presente articolo.

Art. 10.

Contributi e convenzioni

1. La Regione sostiene:

a) le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte, senza fine di lucro, dalle associazioni riconosciute che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Puglia.

b) le attività promosse dalle associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

2. La regione può erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle finalità di cui alla presente legge.

3. I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno e corredata di: copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati;

programma corredato di preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare nonché le spese di gestione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta con la relativa documentazione di spesa.

5. La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione delle associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.

6. La regione, tramite il competente assessorato al Bilancio, effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con facoltà di disporre, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata.

Art. 11.

Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria

1. È istituita la consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. Alla consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un'adeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella regione;

b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria e, in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, abitazione;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;

d) esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposte dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

e) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti l'immigrazione;

f) promuovere gli opportuni collegamenti con le consulte eventualmente istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre regioni e con quelle nazionali;

g) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;

h) proporre alla regione iniziative, anche nei confronti del parlamento e del governo, concernenti questioni in ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati.

Art. 12.

Composizione della Consulta

1. La consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è convocata e presieduta dall'assessore competente. Essa è composta:

a) da n. 2 rappresentanti, di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta all'albo di cui all'art. 13 della presente legge;

b) da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;

c) da n. 4 rappresentanti dei Patronati aventi sede nella regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;

d) da n. 4 rappresentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) da n. 1 rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, designato dal dirigente dell'ufficio stesso;

f) da n. 1 rappresentante delle province della Puglia, designato dall'Unione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.);

g) da n. 1 rappresentante dei comuni, designato dalla sezione regionale dell'ANCI;

h) da n. 6 rappresentanti delle associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità, a livello regionale, attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

i) da n. 3 rappresentanti del consiglio regionale designati dallo stesso, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Art. 13.*Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari*

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari determinando, contestualmente, le modalità per l'iscrizione ad esso.

2. L'iscrizione all'albo di cui al precedente comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera a) del precedente art. 12.

Art. 14.*Funzionamento della Consulta*

1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

2. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente art. 12, let. a), e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

3. La Consulta elegge a maggioranza nel proprio seno due vice presidenti, di cui uno individuato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 e uno tra i consiglieri regionali, con funzioni vicarie.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale all'uso incaricato dalla Giunta regionale su designazione dell'assessore competente.

5. Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati ai problemi degli immigrati.

6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.

7. La Consulta, entro novanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento.

8. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.

Art. 15.

1. La lett. f) dell'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, è così modificata: «f) da n. 10 rappresentanti delle associazioni aventi sede principale nella Regione e di quelle nazionali presenti in Puglia, operanti con carattere di continuità da almeno cinque anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie».

Art. 16.*Coordinamento*

1. Il settore lavoro, oltre all'attuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione della legge di riordino degli uffici regionali sarà costituito il settore emigrazione - immigrazione.

Art. 17.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II — Spesa — del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del capitolo 0941020

«Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia (legge regionale n. 29 dell'11 maggio 1990) per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), con prelievo di pari importo dal cap. 1020020 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

«Il Governo ha osservato in ordine all'articolo 8, comma 3, che gli interventi inerenti la tutela della salute devono attuarsi nel rispetto del vigente ordinamento sanitario di cui alla legge n. 833/1978 e dell'art. 9, comma 12° del decreto legge n. 416/1989 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39».

90R1191

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 30.**Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 suppl. del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.*Aree soggette a divieto di modificazione*

1. Fino all'approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del «Paesaggio e dei beni ambientali», quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 17bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1990, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o da ciglio più elevato sul mare;

b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine della linea di battigia;

c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1755 e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato delle gravine o lame.

I torrenti, i corsi d'acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

d) i territori coperti da boschi o macchia mediterranea, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento e nelle fasce contermini di 100 metri;

e) i territori interessati da zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 o indicudate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge;

f) i territori relativi alle zone di interesse archeologico;

g) i parchi e le riserve regionali o comunali nonché la relativa fascia di protezione esterna prevista dal piano di istituzione.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Il divieto di cui all'art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edili di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi nonché opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base di apposito progetto presentato agli organi stessi.

2. L'attività edilizia e relative opere di urbanizzazione nei territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone «A» e «B» previste dagli strumenti urbanistici. Nelle zone «C», nelle aree destinate ad insediamenti turistici, artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle aree boscate od interessate da macchia mediterranea, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure purché gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della macchia mediterranea di almeno 100 metri.

4. La realizzazione delle opere pubbliche, dello stato, della regione, della provincia, dei comuni e degli enti strumentali statali e regionali può essere autorizzata dalla giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli effetti diretti e indiretti del progetto dell'opera sui diversi fattori quali: l'uomo, il suolo, la fauna, la flora, l'acqua, l'aria, il paesaggio e previo parere favorevole del comitato urbanistico regionale.

5. Lo studio di impatto ambientale deve comprendere:

a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;

b) la descrizione dell'opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalità ed ai riflessi nella economica locale;

c) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto con indicazioni della natura e della qualità dei materiali;

d) la descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori stessi.

6. La realizzazione di tutte le opere è comunque subordinata al rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

Aree assoggettabili a divieto

1. Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed assetto del territorio e sentita la competente commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale possono essere individuate aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge e di particolare pregio ambientale considerate come tali nelle fasi di elaborazione del P.U.T.T. del «Paesaggio e dei beni ambientali», nei quali si applicano le norme della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma precedente art. 2, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti ed interessate da piani attuativi anche se approvati.

Art. 4.

Notifica ai proprietari delle aree

1. La pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonché sull'Albo pretorio del comune interessato e su non meno di due quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all'individuazione delle aree su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari interessati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

«Il governo ha ribadito che in applicazione della legge stessa la regione è tenuta a rispettare sia, circa l'articolo 2, primo et sesto comma, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 legge 8 agosto 1985, n. 431, secondo cui per gli interventi ivi previsti non necessita l'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939, sia, circa gli articoli 3, 4 concernenti la tutela di particolari zone in base alla legge n. 1497/1939, la normativa generale recata in tale legge riguardo alla procedura per l'approvazione degli elenchi di dette zone».

90R1192

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 31.

Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 suppl. del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonché dei decreti del Ministero della sanità 2 marzo 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1984), decreto ministeriale 30 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1984, suppl. ord.), decreto ministeriale 15 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 25 maggio 1985), decreto ministeriale 11 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 1986), decreto ministeriale 28 agosto 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1987), decreto ministeriale 20 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1989, suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Classificazione dei presidi

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, il cui possesso dà diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni sono classificati:

a) «Personalizzati» in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinché possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;

b) «Predisposti» in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e/o adattamenti;

c) «Finiti» per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente.

2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26.

3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13, 22, 24, 27, 28, 29, 30.

4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25-31.

Art. 3.

Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui al precedente art. 1 sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) Aziende ortopediche:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria;

per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchino di fissaggio.

b.2) Laboratori ocularistici:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

attrezzature: becchi «bunsen» e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi «personalizzati» può essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi «personalizzati» che risultino compatibili con i requisiti posseduti.

3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove sono effettuate presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a), del presente articolo.

4. Le imprese sono tenute a comunicare alla regione ed alle U.U.S.S.L.L. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere almeno cadenza mensile.

5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle indicate.

Art. 4.

Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell'elenco regionale di cui all'art. 1 della presente legge sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) Aziende ortopediche:

locali: laboratorio, sala misura o prove, sala d'aspetto;

attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice, trapano.

b.2) Aziende audioprotesiche:

locali: sala insonorizzata per prove, di audiometria protesica in campo libero;

attrezzature: audiometro tonale con impianto per campo libero, impedimentometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami audiometrici.

b.3) Esercizi di ottica:

locali: sala vendite e gabinetto optometrico;

attrezzature: frontofocometro, mola, forottero; nel caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmometro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzatore per lenti a contatto.

2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso le diverse sedi delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a), del presente articolo.

3. Le imprese sono tenute a comunicare alla Regione ed alle U.U.S.S.L.L. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto, che dovrà avere almeno cadenza mensile.

4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle indicate.

Art. 5.

Requisiti per la fornitura di prodotti finiti

1. Per la fornitura dei soli prodotti «finiti», per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamento sull'utente, è sufficiente la presentazione di una domanda alla Giunta regionale, assessorato alla Sanità, esplicitante l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonché il possesso dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio, artigianato e agricoltura.

Art. 6.

Iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 della presente legge, le imprese con sede legale nel territorio regionale nonché le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla

Giunta regionale, assessorato sanità, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 8 della presente legge, predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.

3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge.

4. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della Giunta regionale, ovvero all'assessore alla Sanità se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della Giunta regionale o all'assessore alla Sanità se delegato. Il ricorso è deciso dalla autorità adita in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.

Art. 7.

Primo elenco regionale

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3, 4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti, presentano domanda, in bollo, corredata della documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, acquisito sulle stesse il parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 8, delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validità dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Art. 8.

Commissione tecnica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale nominata dalla giunta regionale e così composta:

a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti fra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;

b) un laureato esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

c) un laureato esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto fra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo o tra tecnici di centri di ricerca di rilievo nazionale;

d) un funzionario amministrativo competente in materia, designato dall'Assessore regionale alla sanità;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro federazioni di produttori (Federazione italiana operatori tecnica ortopedica, Associazione fornitori protesici, Associazione nazionale audioprotesisti, Federotica): ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare.

2. I lavori di segreteria sono svolti da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di voto.

3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente, che partecipa alle sedute solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo competente effettivo.

4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.

5. Ciascuna decisione della commissione è espressa a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Funzioni della commissione tecnica

1. La commissione tecnica di cui al precedente art. 8, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneità delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, può disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la relativa decisione è comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.

3. La Commissione regionale svolge attività di consulenza per la Giunta regionale in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalità di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi.

4. La commissione, ove necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attività di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con università, istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.

Art. 10.

Spese di funzionamento della commissione tecnica

1. Ai componenti la commissione tecnica regionale sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

Art. 11.

Modalità di pagamento delle imprese fornitrici di presidi

1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi del precedente art. 6 presentato alle U.U.S.S.L.L. di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente.

2. L'autorizzazione di cui al comma uno del presente articolo deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;

b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;

c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

4. Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.L. di competenza.

5. L'U.S.L. di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.

6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al precedente quinto comma, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora nella misura prevista dalle convenzioni.

Art. 12.

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

1. Le UU.SS.LL. trasmettono all'assessorato regionale alla sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili.

2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al precedente comma.

Art. 13.

Informazione

1. La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.

2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.

3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Al fine di garantire il diritto alla libera scelta dell'assistito, le UU.SS.LL. esporranno, nei luoghi e nelle forme a ciò più utili, l'elenco regionale delle imprese abilitate alle forniture di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio delle Unità sanitarie locali, che vi faranno fronte con le quote del fondo sanitario attribuite a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 11 maggio 1990

COLASANTO

«Il Governo ha osservato: 1) la prevista presentazione della domanda in boilo di cui agli articoli 6, 1° comma, e 7, 1° comma, non può che intendersi applicabile entro i limiti della normativa della riserva statale; 2) gli oneri finanziari a carico del Fondo sanitario regionale di cui all'art. 14 devono riguardare unicamente le spese per le forniture della protesi».

90R1193

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1990, n. 32.

Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 suppl. del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Puglia, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Cooperative ex S.M.S. e dei sodalizi cooperativi gestiti in forma associata e senza finalità di lucro che da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato attività di volontariato di mutualità.

Art. 2.

Albo regionale

1. È istituita presso l'Assessorato ai Servizi Sociali la consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, delle cooperative ex S.M.S. e dei sodalizi cooperativi della Regione.

2. La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da 4 componenti, designati:

- uno dall'Assessorato ai servizi sociali;
- uno dell'Assessorato alla sanità;
- due dall'Associazione interregionale delle società operaie di Puglia.

3. La commissione dura un carica 5 anni ed i suoi componenti sono rinnovabili.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2 della presente legge le Società operaie ed i soggetti di cui al precedente art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio regionale da almeno dieci anni.

2. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la società abbia esercitato ed eserciti opera di solidarietà e abbia perseguito i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, riferendone, con parere motivato, al Presidente.

4. La iscrizione all'Albo delle S.M.S. e dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge avviene mediante decreto del Presidente della regione.

Art. 4.

Adempimenti e cancellazione dall'Albo

1. Le Società operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, una volta iscritti nell'Albo regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi; relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno precedente; relazione morale e finanziaria sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge.

2. Gli adempimenti di cui al primo comma del precedente articolo devono effettuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.

3. In caso di mancato adempimento, la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso proroga non superiore a sessanta giorni in caso di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, può proporre la cancellazione dall'Albo della società inadempiente, che viene disposta, con decreto, dal Presidente della regione.

Art. 5.

Contributi

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge e in relazione alle iniziative di solidarietà e di mutualità integrative delle società e dei soggetti ad esse equiparati iscritti nel proprio albo, sentita la consulta di cui al precedente art. 2, concede contributo in conto capitale per:

a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti di cui alla presente legge in cui essi hanno sede e svolgono attività sociale;

b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale.

2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di 30 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell'investimento e delle spese documentate e fino ad un massimo di 15 milioni.

3. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili o di porzioni di essi da parte dei comuni nei quali sono ubicate.

Art. 6.

Modalità di richiesta dei contributi

1. I contributi di cui al precedente art. 5 devono essere richiesti alla regione Puglia direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge, entro il 30 gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

a) per le opere di cui all'art. 5, comma 1°, lettera a): copia del progetto approvato dalla Commissione edilizia del comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;

b) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1°, lettera b): un preventivo dettagliato ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;

c) per le opere di cui all'art. 5, comma 3°: copia del progetto approvato dalla Commissione edilizia del comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere; una relazione del comune di appartenenza che motivi le finalità dell'intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per la attività di cui all'art. 5, comma 3°; copia della eventuale convenzione di cui all'art. 5, comma 3°.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:

a) del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al precedente art. 5, lettera b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni o della realizzazione degli impianti ivi previsti.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato L. 150.000.000, si fa fronte con le quote che trovano copertura sul capitolo dei servizi sociali nella parte del 15% non destinata ai comuni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 14 maggio 1990

COLASANTO

«Il governo ha segnalato circa la norma finanziaria di cui all'art. 8, che gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento non possono che decorrere dall'esercizio finanziario 1991 ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge in esame che indica il termine annuale del 30 gennaio per la presentazione della richiesta dei contributi regionali; la regione è, pertanto, tenuta a stanziare la somma di centocinquanta milioni sul pertinente capitolo di spesa e provvedere alla relativa copertura in sede di approvazione del bilancio annuale 1991, tenuto altresì conto che in ambito citato norma finanziaria non è fatto riferimento al bilancio pluriennale».

90R1194

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 33.

Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 101 dell'8 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

2. I mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti: sono «pure» così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della legge regionale 2 marzo 1982, n. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 28 maggio 1990

BORGIA

La sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 1° comma e la legittimità del 2°.

90R1195

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1990, n. 34.

Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 141 suppl. del 31 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA PRONUNCIATO LA SENTENZA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento straordinario

2. Il personale dipendente dagli istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 12 giugno 1985, conservando il trattamento economico in godimento.

3. Il periodo di servizio prestato anteriormente alla data del 12 giugno 1985 dal personale di cui al primo comma nei servizi psichiatrici pubblici è valutato, a tutti gli effetti, quale servizio non di ruolo presso le Unità sanitarie locali.

Art. 2.

Domande assegnazione sede

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, rimane assegnato alle UU.SS.LL. ove prestava servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale.

2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato, per esigenze di servizio, presso sedi non richieste, può chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5, I comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

3. La riserva prevista dall'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.

4. Le Unità sanitarie locali devono definire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti riservati ai dipendenti degli Ospedali psichiatrici convenzionati nell'ambito delle aliquote previste dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

5. Sono fatte salve le assegnazioni di personale effettuate in applicazione degli articoli 7, 8, 9 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

6. I posti riservati al personale degli ospedali psichiatrici convenzionati ai sensi del quarto comma del presente articolo possono essere occupati dalle Unità sanitarie locali mediante trasferimento di personale degli stessi Istituti in servizio presso altre Unità sanitarie locali, assegnato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

7. Ai fini della utilizzazione delle graduatorie di cui all'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, sono prese in considerazione, sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste

dall'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, le assegnazioni del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità sanitarie locali bandiscono i concorsi per la sistemazione in ruolo, nei limiti delle percentuali di riserva di cui allo art. 5, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33 e per i posti individuati ai sensi del quarto comma del presente articolo, del personale non inquadrate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge.

Art. 3.

Unità sanitarie locali sedi di servizio di tutela della salute mentale

1. Al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli artt. 7, 8, 9 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

2. Allo stesso personale con qualifica di infermiere psichiatrico si applicano le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, con l'inquadramento nel posto di infermiere professionale a partire alla data del 1º settembre 1985 di trasferimento delle funzioni alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33 se in possesso del requisito richiesto, o alla data successiva di conseguimento del diploma di infermiere professionale, con le modalità previste dalla legge regionale 27 maggio 1983, n. 7.

Art. 4.

1. Le assunzioni di personale dipendente dagli Ospedali psichiatrici convenzionati per le figure professionali di operatore professionale di 2ª categoria e di agente tecnico sono effettuate nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite dal primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33 e con le modalità previste dagli articoli 41 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, integrativo del decreto del presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

2. La selezione è effettuata da una commissione unica regionale così costituita:

l'Assessore regionale alla sanità o un funzionario suo delegato; un esperto nella materia dell'attività prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dall'Assessore regionale alla sanità;

un dipendente di ruolo delle UU.SS.LL. di posizione funzionale uguale a quella oggetto della selezione, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo 20 maggio 1987, n. 270;

un dipendente della carriera direttiva amministrativa della Regione segretario.

3. La selezione deve essere effettuata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e dell'art. 7 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

4. Le prove d'esame e i punteggi sono quelli previsti dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

5. La Giunta regionale approva gli atti della commissione giudicatrice e provvede alla nomina e all'assegnazione alle Unità sanitarie locali degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

6. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'assessore regionale alla sanità può richiedere all'amministrazione degli ospedali psichiatrici convenzionati il temporaneo utilizzo di personale delle figure professionali indicate nel primo comma, limitatamente al 50% delle percentuali di riserva stabilite dall'art. 2 della presente legge e nel rispetto delle graduatorie formulate ai sensi della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 luglio 1990

COLASANTO

90R1196

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1990, n. 35.

Norme di attuazione art. 5, sesto comma, legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 141 suppl. del 31 agosto 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA PRONUNCIATO LA SENTENZA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 13 febbraio 1982, n. 19 è reinquadrato nel sesto livello di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogati il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 ed il 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19.

4. Gli oneri maggiori derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990, prevedibili in lire 225.000.000, graveranno sul competente cap. 0003020 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990.

5. Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 30 luglio 1990

COLASANTO

La sentenza della Corte costituzionale n. 347 dell'11 luglio 1990, ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge stessa.

90R1197

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1990, n. 33.

Variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 - Primo provvedimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 49 del 3 dicembre 1990)

(Omissis).

91R0003

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1990, n. 48.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 29 novembre 1990)

(Omissis).

91R0020

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1990, n. 49.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1990 e del bilancio pluriennale 1990-1992 a norma dell'articolo 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 86 del 29 novembre 1990)

(Omissis).

91R0021

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 50.

Adeguamento dell'importo della tassa automobilistica regionale all'ammontare complessivo di quella erariale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 88 del 5 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tassa automobilistica regionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e relativamente ai periodi fissi successivi a tale data, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, così come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme in materia di autonomia impositiva delle Regioni, è determinato nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinato dallo Stato per l'anno 1990.

2. L'ammontare complessivo della tassa erariale di cui al comma 1 si determina operando la differenza tra l'importo della tassa automobilistica complessivamente dovuta e l'importo della tassa automobilistica regionale, entrambe in vigore nell'anno 1990.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 41, comma 2, St. regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 novembre 1990

BOSELLI

91R0022

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 51.

Aggiornamenti in materia tributaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 88 del 5 dicembre 1990)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi vigenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle soprattasse e dei contributi, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successivamente modificati e integrati con le leggi regionali 24 ottobre 1983, n. 38; 23 novembre 1984, n. 51; 25 novembre 1985, n. 26; 21 dicembre 1987, n. 44; 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, sono aumentati del 20%.

2. Si applica, altresì, l'arrotondamento alle cinquecento lire superiori ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1983, n. 38.

Art. 2.

1. L'importo della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 33 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1983, n. 31 e modificato con le leggi regionali 16 dicembre 1988, n. 51 e 15 dicembre 1989, n. 45, è determinato in lire 90.000.

Art. 3.

1. Gli aumenti di cui ai precedenti articoli decorrono dal 1° gennaio 1991.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, comma 2, St. regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 dicembre 1990

BOSELLI

91R0023

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1990, n. 53.

Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 31 e modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1988, n. 10: «Organizzazione turistica regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 141 del 26 novembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 29 dicembre 1989, n. 31 è abrogata.

2. Torna ad avere applicazione l'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 nel testo originario anteriore alla modificazione introdotta con la predetta legge.

Art. 2.

1. La lettera e) comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 è sostituita dalla seguente: «e) sei esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale».

Art. 3.

1. L'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'azienda di promozione turistica e da sei componenti del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio stesso nel suo seno di cui uno tra i componenti previsti alla lettera e) dell'articolo 12, due tra quelli previsti dalla lettera e) dello stesso articolo, uno in rappresentanza degli enti locali, due in rappresentanza delle associazioni degli operatori turistici appartenenti alla categoria degli albergatori, imprenditori del settore extralberghiero e agenti di viaggio, uno dei quali con funzioni di vicepresidente, eletto dallo stesso comitato esecutivo.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 19 novembre 1990

GIAMPAOLI

91R0024

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 54.

Norme integrative della legge regionale 19 aprile 1990, n. 22:
«Legge urbanistica regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 141
del 26 novembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Decorrenza dei limiti alle concessioni in deroga

1. I nuovi limiti alle concessioni in deroga di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1990, n. 22, non si applicano alle richieste di rilascio di nulla osta che i comuni hanno deliberato di presentare alla Regione prima della data di entrata in vigore di detta legge.

Art. 2.

*Dichiarazione di compatibilità
paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica*

1. La giunta regionale in sede di rilascio della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1990, n. 22, provvede anche al rilascio dell'autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. È di competenza della giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 45 delle NTA del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quando queste interessano il territorio di due o più comuni e per le loro caratteristiche non sono da considerare di rilevante trasformazione del territorio.

3. Rimane ferma la competenza della giunta regionale ad esprimere il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 19, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 20 novembre 1990

GIAMPAOLI

91R0025

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 55.

Determinazione dell'aliquota della tassa automobilistica regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 145
del 6 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 30 novembre 1990

GIAMPAOLI

91R0026

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1990, n. 56.

Provvedimenti tributari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 145
del 6 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi delle tasse di concessione regionale sono aumentati del 20%, salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 2.

1. La tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, istituita dall'articolo 16 della legge regionale 6 ottobre 1987, n. 34, è stabilita nella misura annua di lire 100.000.

Art. 3.

1. La voce 18 della tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20 è sostituita dalla seguente:

«18. Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:

	(r)	(a)
a) licenza di pesca con tutti gli attrezzi	21.200	21.200
b) permesso di pesca rilasciato agli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50	5.300	—

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 1, lettera p).

Nota: la licenza con tutti gli attrezzi ha validità di anni cinque dalla data di rilascio; il permesso per gli stranieri ha validità di mesi sei.

I titolari, oltre alla tassa, debbono contestualmente corrispondere le seguenti soprattasse:

a) per la licenza	L. 9.600
b) per il permesso	L. 2.400».

Art. 4.

1. Gli importi delle tasse di concessione regionale, a seguito degli aumenti di cui all'articolo 1, sono arrotondati alle 100 lire superiori.

Art. 5.

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19^o del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 7 a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, è fissata in lire 150.000.

Art. 6.

1. Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione dei tributi di cui agli articoli precedenti, qualora già corrisposti.

Art. 7.

1. È consentito l'abbandono da parte della Regione, mediante deliberazione della giunta regionale, dei propri diritti di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1989, quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000, e non si fa luogo alla loro riscossione né alla riscossione dei relativi interessi, delle sanzioni pecuniarie e dei diritti di notifica.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 3 dicembre 1990

GIAMPAOLI

9180027

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sperano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie Indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 58.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 9 0 9 1 *

L. 1.200